



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

Direzione Generale per la Motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione

DECRETO DIRIGENZIALE

Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica

IL DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CTTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPOSRTI E DI NAVIGAZIONE

VISTO il Nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI l'articolo 68 del Nuovo codice della strada (Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi), l'articolo 223 (Dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica dei velocipedi), l'articolo 224 (Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi) e l'Appendice IV all'art.225 (Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi) del Regolamento di esecuzione dello stesso codice;

VISTO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n.160 come emendato dall'art. 1-ter del decreto legge n. 121 del 10 settembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 9 novembre 2021 e dall'art.10 del decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 28 febbraio 2022 che definisce le disposizioni per garantire la sicurezza della circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

VISTO l'art.1 comma 75-quinquies della legge n.160 del 27 dicembre 2019 che prevede che "I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-vicies ter, sono equiparati ai velocipedi";

VISTO l'art. 6, comma 3 punto g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 come emendato dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 115 concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo cui la disciplina tecnica della micro-mobilità e della mobilità eco-sostenibile è svolta dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione;

TENUTO CONTO che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno caratteristiche tecniche diverse rispetto ai velocipedi come definiti dall'art. 50 del Nuovo codice della strada e che, ai fini della sicurezza, è necessario consentire una specifica disciplina;

CONSIDERATA l'esigenza di definire le caratteristiche tecniche dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica per tener conto delle differenze esistenti con i velocipedi, ai fini della sicurezza degli utilizzatori dei monopattini stessi;

DECRETA

Articolo 1

Disposizioni generali

Per "*monopattino a propulsione prevalentemente elettrica*" (di seguito monopattini elettrici) si intende un veicolo a due assi con un solo motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW con manubrio, ma senza sedile, le cui caratteristiche costruttive sono quelle rappresentate nell'allegato 1 al decreto ministeriale 4 giugno 2019.

Articolo 2

Caratteristiche tecniche generali

I monopattini elettrici devono essere muniti di pneumatici.

Il diametro minimo delle ruote deve essere di 203,2 mm (8"). Gli pneumatici devono essere dotati di battistrada. Lo spessore del battistrada deve essere tale da garantire una sufficiente tenuta in tutte le condizioni di uso.

Il veicolo è dotato di un regolatore di velocità configurabile in funzione del limite di velocità di 6 km/h previsto sulle aree pedonali e di 20 km/h previsto negli altri casi, come definito dall'art. 1 comma 75-*quaterdecies* della citata legge n.160.

Un monopattino elettrico non può superare i 2.000 mm di lunghezza, i 750 mm di larghezza nel suo punto più largo, compreso il manubrio ed esclusi gli eventuali indicatori di svolta, e 1.500 mm di altezza.

La massa in ordine di marcia (ovvero la massa del veicolo a vuoto, pronto per il normale utilizzo, comprendente la massa dei liquidi e delle dotazioni di serie indicate dalle specifiche del costruttore, con esclusione del peso delle batterie) non può essere superiore a 40 kg.

I monopattini elettrici devono avere la marcatura "CE" prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Sui monopattini elettrici devono essere chiaramente indicate, mediante etichette, il carico massimo che può sopportare in normali condizioni di uso.

Articolo 3

Impianto frenante

I monopattini elettrici devono essere dotati di freno su entrambe le ruote.

Il dispositivo frenante deve essere indipendente per ciascun asse e deve essere tale da agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote.

I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sia sulla ruota (pneumatico o cerchione) sia sul mozzo, sia, in genere, sugli organi di trasmissione.

Articolo 4

Luci, catadiottri e segnalatore acustico

I monopattini elettrici devono essere dotati:

- di un segnalatore acustico;
- di indicatori luminosi di svolta;
- anteriormente di una luce bianca o gialla e posteriormente di una luce rossa, entrambe a luce fissa;
- posteriormente di catadiottri rossi;
- di catadiottri gialli applicati sui lati.

Sono ammesse anche luci di arresto.

Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza.

L'installazione e le caratteristiche tecniche della luce anteriore bianca o gialla, della luce di posizione posteriore rossa, del dispositivo catadiottrico posteriore a luce riflessa rossa, dei dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla devono soddisfare i requisiti previsti dall'art. 224 del Regolamento di attuazione al nuovo codice della strada. In alternativa a quanto ivi prescritto, è possibile installare i dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla sui fianchetti del monopattino elettrico e la luce anteriore ad un'altezza massima da terra di 1400 mm.

Gli indicatori di svolta devono essere di colore giallo ambra. Il lampeggiamento deve avvenire alla frequenza di $f = 1,5 \pm 0,5$ Hz con durata dell'impulso superiore a 0,3 s, misurata al 95 % dell'intensità luminosa massima. Detti indicatori devono essere posti simmetricamente sia in posizione anteriore che posteriore rispetto al conducente, ad una altezza compresa tra un minimo di 150 mm ed un massimo di 1400 mm da terra. Nel caso in cui vengano posizionati in modo tale da essere visibili sia anteriormente sia posteriormente (ad esempio sul manubrio) sono sufficienti solo due indicatori di svolta. Le altre caratteristiche degli indicatori di svolta devono essere conformi a quanto prescritto per le luci posteriori dei velocipedi dall'art. 224 del Regolamento di attuazione al nuovo codice della strada ma con un'intensità della luce emessa non inferiore a 0,3 candele nell'applicazione del comma 5 dell'art. 224.

Le eventuali luci di arresto devono emettere luce rossa e possono essere installate ad una altezza compresa tra un minimo di 150 mm ed un massimo di 1400 mm da terra. L'intensità della luce emessa non deve essere inferiore a 0,3 candele entro un campo di ± 10 gradi in verticale e di ± 10 gradi in orizzontale. Le altre caratteristiche delle luci di arresto devono essere conformi a quanto prescritto per le luci posteriori dei velocipedi dall'art. 224 del Regolamento di attuazione al nuovo codice della strada.

Se la luce di posizione è raggruppata o reciprocamente incorporata con una luce di arresto, il rapporto tra le intensità luminose effettivamente misurate delle due luci, accese contemporaneamente all'intensità della luce di posizione posteriore e/o della luce d'ingombro quando accesa da sola, deve essere almeno pari a 5:1 nel campo delimitato dalle rette orizzontali

passanti per $\pm 5^\circ$ V e dalle rette verticali passanti per $\pm 10^\circ$ H della tabella di distribuzione della luce.

I dispositivi luminosi anteriore, posteriore, di svolta e la luce di arresto devono essere ad alimentazione elettrica e possono essere alimentati sia da una batteria autonoma sia dalla stessa batteria che alimenta anche il motore elettrico.

In alternativa a quanto sopra, tutti i sopra citati dispositivi possono rispondere ai sensi dei regolamenti UNECE 6, 50 e 148 ovvero ai sensi della norma ISO 6742-1:2015 (Cycles — Lighting and retro-reflective devices — Part 1: Lighting and light signalling devices), della norma ISO 6742-2:2015 (Cycles — Lighting and retro-reflective devices — Part 2: Retro-reflective devices) o alla norma UNI EN 17128:2020.

Articolo 5

Disposizioni transitorie

Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Esso si applica a tutti i monopattini elettrici-di nuova commercializzazione in Italia a far data dal 30 settembre 2022. Tuttavia, dalla data di entrata in vigore del Decreto, è possibile la sua applicazione facoltativa.

L'adeguamento concernente la presenza degli indicatori di svolta e dell'impianto frenante su entrambe le ruote dei monopattini elettrici in circolazione in Italia prima del 30 settembre 2022, deve avvenire, ai sensi dell'art.1 comma 75-bis della legge n.160 del 27 dicembre 2019 entro il 1° gennaio 2024. In tal caso è fatto obbligo agli utilizzatori conformarsi alle suddette prescrizioni, utilizzando kit appositamente previsti per il proprio veicolo e prestando particolare attenzione a che tale installazione non vada ad invalidare la conformità alla direttiva 2006/42/CE a cui i monopattini elettrici devono essere rispondenti.

Il Direttore Generale
ing. Pasquale D'Anzi